


TIMBRO SCUOLA



D.Lgs. 9 aprile 2008 n°81

**Procedure operative per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid
19 negli ambienti di lavoro**

DISTRIBUITE DAL DL E RSPP

A.S. 2021-2022

Vers. 2.0 del 17/09/2021

	INTEGRAZIONE AL Documento di Valutazione del Rischio Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Revisione	02
		Data	Sett 21
		Pag - 2 -	
<i>Scheda di Valutazione</i>	MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO COVID 19		

Sommario

1. SCOPO.....	- 4 -
2. RIFERIMENTI NORMATIVI - CIRCOLARI - PROTOCOLLI - RAPPORTI ISS - VERBALI - NOTE.....	- 4 -
3. TERMINI E DEFINIZIONI	- 6 -
4. MISURE GENERALI	- 11 -
4.1 INGRESSO NEI LOCALI SCOLASTICI.....	- 11 -
4.2 ELIMINAZIONE DEGLI ASSEMBRAMENTI.....	- 15 -
4.3 DISTANZIAMENTO ALL'INTERNO DELLE AULE E DEI LOCALI DIDATTICI -	16 -
4.4 RICREAZIONE E CONSUMO PASTI	- 17 -
4.5 NORME COMPORTAMENTALI A MENSA O REFETTORIO	- 17 -
5. MISURE SPECIFICHE	- 18 -
5.1 INDICAZIONI PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ.....	- 18 -
5.2 INDICAZIONI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA.....	- 19 -
6. INFORMAZIONE DEL PERSONALE.....	- 19 -
7. MODALITA' DI INGRESSO A SCUOLA LAVORATORI INTERNI.....	- 20 -
8. MODALITA' DI INGRESSO A SCUOLA FORNITORI ESTERNI O PUBBLICO -	23 -
9. MODALITA DI LAVORO	- 26 -
10. MISURE IGIENICO SANITARIE	- 26 -
11. PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE	- 27 -
12. MISURE GENERALI PER PREVENIRE IL CONTATTO CON IL VIRUS	- 32 -
13. DPI.....	- 32 -
14. SORVEGLIANZA SANITARIA.....	- 34 -
14.1 INDICAZIONI PER GLI STUDENTI FRAGILI	- 34 -

	INTEGRAZIONE AL Documento di Valutazione del Rischio Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Revisione	02
		Data	Sett 21
		Pag - 3 -	
<i>Scheda di Valutazione</i>	MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO COVID 19		

14.2	INDICAZIONI PER I LAVORATORI FRAGILI	- 34 -
15.	INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS – COV-2 NELLE SCUOLE	- 34 -
16.	MISURE GENERALI PER GLI AMBIENTI LAVORATIVI	- 35 -
17.	SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS.....	- 38 -
18.	GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA	- 39 -
19.	LAVAGGIO DELLE MANI.....	- 40 -
20.	ALLEGATI:.....	- 41 -
1.	INFORMATIVA DEI LAVORATORI SUI RISCHI.....	- 41 -
2.	MISURE IGIENICO SANITARIE	- 41 -
3.	MODALITA' DI INGRESSO A SCUOLA FORNITORI ESTERNI O PUBBLICO	- 41 -
4.	INDICAZIONI PER L'UTILIZZO DELLA MASCHERINA	- 41 -
5.	INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS – COV-2 NELLE SCUOLE	- 41 -
	INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS – COV-2 NELLE SCUOLE	- 52 -

	INTEGRAZIONE AL Documento di Valutazione del Rischio Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Revisione	02
		Data	Sett 21
		Pag - 4 -	
Scheda di Valutazione	MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO COVID 19		

1. Scopo

L'obiettivo del presente documento è fornire indicazioni operative, da attuare nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, finalizzate ad incrementare negli ambienti di lavoro degli edifici di codesta Istituzione Scolastica l'efficacia delle misure di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.

Scopo della presente procedura è inoltre prescrivere gli accorgimenti al fine di ridurre potenziali fonti di rischio e ottenere condizioni di lavoro tali da tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori e mantenere l'esercizio delle attività istituzionali nei limiti del possibile senza interruzioni, a meno di disposizioni provenienti da organi di livello superiore.

Le misure previste nel presente documento costituiscono, in via generale, riferimento da adottare fino ad ulteriori misure stabilite dagli organismi competenti.

Tali Linee Guida, che si aggiungono ed integrano le precedenti disposizioni emanate dal RSPP e dal datore di lavoro, si basano sui criteri e raccomandazioni recepite nelle disposizioni emanate ed in essere a livello nazionale e locale sui Protocolli sottoscritti tra le Parti Sociali, sulle raccomandazioni espresse dalle competenti autorità sanitarie a livello nazionale e internazionale e sull'esperienza maturata nella gestione della crisi.

2. Riferimenti Normativi - circolari - protocolli - rapporti ISS - verbali - note

- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, l'art. 41, recante "Sorveglianza sanitaria";
- Art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di "Sorveglianza sanitaria eccezionale", che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante l'avvenuta proroga dello stato di emergenza fino a tale data, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 105/2021;
- Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309 avente ad oggetto le "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID -19", nella quale vengono indicati i soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione;
- D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l'art. 29 bis recante "Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19";

	INTEGRAZIONE AL Documento di Valutazione del Rischio Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Revisione	02
		Data	Sett 21
		Pag - 5 -	
Scheda di Valutazione	MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO COVID 19		

- Art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti per la scuola”;
- D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;
- DM del Ministro dell'istruzione del 6 agosto 2021, n. 257 “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022”, adottato con;
- Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915;
- Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, n. 17644;
- Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127;
- Circolare del Ministero della salute dell'11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS - CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”;
- “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 6 aprile 2021;
- Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 del 14 agosto 2021;
- “Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, approvato dal CTS - Dipartimento della protezione civile con verbale n. 82 della seduta del 28 maggio 2020;
- Piano scuola 2021-2022
- Rapporto ISS n. 26/2020 “Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico” versione del 18 maggio 2020;
- Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020, recante “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”;
- Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, recante “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia”;
- Rapporto ISS COVID-19 n. 63/2020, recante “Apertura delle scuole e andamento dei casi

	INTEGRAZIONE AL Documento di Valutazione del Rischio Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Revisione	02
		Data	Sett 21
		Pag - 6 -	
Scheda di Valutazione	MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO COVID 19		

confermati di SARS-CoV-2: la situazione in Italia”;

- DM 3 agosto 2020, n. 80 del ministro dell’istruzione del: "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia”;
- Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”;
- Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici”;
- Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021;
- Nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 “Avvio dell’anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34)
- Parere tecnico MIUR 1237 del 13.08.2021
- Indicazioni organizzative e di sicurezza USR Sicilia sett. 2021

3. Termini e Definizioni

Il **virus** è denominato **SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2)**

La **malattia** provocata dal SARS-CoV-2 è chiamata **COVID-19 (COrona VIRUS Disease-2019)**. I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie e malattie del tratto respiratorio superiore che durano per un breve periodo di tempo. Nei casi più gravi, l’infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e raramente la morte. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache. Si stima che il periodo di incubazione vari in media tra 2 e 14 giorni, ma sono state riportate incubazioni più lunghe fino a 27 giorni. Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite la saliva, tossendo e starnutando, contatti diretti

	INTEGRAZIONE AL	Revisione	02
	Documento di Valutazione del Rischio	Data	Sett 21
	Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Pag - 7 -	
Scheda di Valutazione	MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO COVID 19		

personali e le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

Caso sospetto, persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:

- storia di viaggi all'estero;
- contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2;
- ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2.

Caso probabile, un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.

Caso confermato, un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

Contatto stretto

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d'attesa, veicolo) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID e siano già guariti, o personale di laboratorio addetto alla

	INTEGRAZIONE AL	Revisione	02
	Documento di Valutazione del Rischio	Data	Sett 21
	Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Pag - 8 -	
Scheda di Valutazione	MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO COVID 19		

manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI) raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;

- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).
- **Biocida.** L'articolo 3 del Regolamento (UE) N. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (BPR) definisce «biocidi»: “qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all'utilizzatore, costituita da, contenente o capace di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica”. I prodotti biocidi devono obbligatoriamente riportare in etichetta la dicitura “Autorizzazione prodotto biocida n...”.
- **Decontaminazione.** È una metodica prevista dal Decreto Ministeriale 28/09/90 “Norma di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie e assistenziali pubbliche e private”. È una procedura che ha lo scopo di ridurre la carica degli agenti patogeni sulle superfici dei presidi impiegati, riducendo il rischio biologico per gli operatori. Deve avvenire il più precocemente possibile prima che si abbiano coagulazione e incrostazioni di sangue e di siero.
- **Detersione.** La detersione consiste nella rimozione e nell'allontanamento dello sporco e dei microrganismi in esso presenti, con conseguente riduzione della carica microbica. Il risultato dell'azione di detersione dipende da alcuni fattori: azione meccanica (es. sfregamento), azione chimica (detergente), temperatura e durata dell'intervento. La detersione è un intervento obbligatorio prima di

	INTEGRAZIONE AL Documento di Valutazione del Rischio Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Revisione	02
		Data	Sett 21
		Pag - 9 -	
Scheda di Valutazione	MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO COVID 19		

disinfezione e sterilizzazione, perché lo sporco è ricco di microrganismi che vi si moltiplicano attivamente ed è in grado di ridurre l'attività dei disinfettanti.

- **Disinfettante.** È una sostanza/miscela di natura chimica in grado di ridurre la quantità di agenti potenzialmente patogeni (quali batteri, funghi, o virus). Sono prodotti da applicare su oggetti inanimati (superfici, tessuti), prodotti per il trattamento delle acque, prodotti per la disinfezione della cute dell'uomo o per l'utilizzo in ambito veterinario (disinfezione delle mammelle degli animali da latte, degli zoccoli, ecc.).
- **Disinfezione.** Attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti ad abbattere la carica microbica di un ambiente, superficie, strumento, ecc., con prodotti applicati direttamente, vaporizzati/aerosolizzati (room disinfection) o con sistemi generanti in situ sostanze come principi attivi/radicali liberi ossidanti ecc. Per i virus, una superficie si definisce disinfettata in presenza di un abbattimento della carica virale di circa 10.000 unità di quello iniziale. Per le attività di disinfezione si utilizzano prodotti disinfettanti (biocidi o presidi medico-chirurgici) la cui efficacia nei confronti dei diversi microrganismi.
- **Disinfezione degli "ambienti"** (room disinfection). Si intende la disinfezione delle superfici e nello specifico l'abbattimento della carica microbica su pareti, soffitti, pavimenti, superfici esterne dell'arredamento/equipaggiamento presenti in locali dove un disinfettante/sanitizzante è applicato per via aerea (airborne) tramite diffusione per aerosolizzazione, fumigazione, vaporizzazione o in forma di gas, escluso il gas plasma. Il termine "disinfezione delle superfici" è chiaramente appropriato per prodotti applicati manualmente (spray, salviette imbibite, straccio, ecc.).
- **Igienizzante (per ambienti).** È un prodotto che ha come fine quello di rendere igienico, ovvero pulire eliminando le sostanze nocive presenti. Questi prodotti qualora riportino in etichetta diciture, segni, pittogrammi, marchi e immagini che di fatto conducono a qualsiasi tipo di attività igienizzante e di rimozione di germi e batteri, senza l'indicazione della specifica autorizzazione, non sono da considerarsi come prodotti con proprietà disinfettanti/biocidi, bensì sono prodotti detergenti (igienizzante per ambienti) e in quanto tali immessi in commercio

	INTEGRAZIONE AL Documento di Valutazione del Rischio Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Revisione	02
		Data	Sett 21
		Pag - 10 -	
Scheda di Valutazione	MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO COVID 19		

come prodotti di libera vendita. Non avendo subito il processo di valutazione e autorizzazione dei PMC/Biocidi non possono vantare azione disinfettante e ricadono sotto al Regolamento (CE) 648/2004 sui detergenti.

- **Igienizzazione**, equivalente di detersione
- **Pulizia.** È definita nel Regolamento (CE) 648/2004 come “il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione”. Per le attività di pulizia si utilizzano prodotti detergenti/igienizzanti per ambiente – i due termini sono equivalenti – che rimuovono lo sporco mediante azione meccanica o fisica e questa attività si può applicare anche a organismi potenzialmente nocivi e, nell’ambito di tale funzione, questi prodotti possono anche esplicare un’azione igienizzante. Quindi tutti i prodotti igienizzanti, privi della specifica autorizzazione “non sono da considerarsi come prodotti con proprietà disinfettanti/biocidi, bensì sono prodotti detergenti”, e in quanto tali immessi in commercio come prodotti di libera vendita.”
- **Pulizia.** “Il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione”. Per la pulizia degli ambienti si utilizzano prodotti detergenti (igienizzanti) o apparecchiature che rimuovono lo sporco mediante azione meccanica o fisica.
- **Sanificazione.** L’art. 1.1 e) del DM 7 luglio 1997, n. 274 del Ministero dell’Industria e del commercio definisce “sanificazione” “quelle attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore”. Pertanto la sanificazione rappresenta un “complesso di procedimenti e di operazioni” che comprende attività di pulizia e/o attività di disinfezione che vanno intese “come un insieme di attività interconnesse tra di loro” quali la pulizia e la disinfezione. In alcuni casi con la sola pulizia (es. trattamenti con il calore) o con la sola disinfezione è

	INTEGRAZIONE AL	Revisione	02
	Documento di Valutazione del Rischio	Data	Sett 21
	Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Pag - 11 -	
Scheda di Valutazione	MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO COVID 19		

possibile ottenere la stessa efficacia nei confronti dei virus.

- **Sterilizzazione.** Processo fisico o chimico che porta alla distruzione mirata di ogni forma microbica vivente, sia in forma vegetativa che in forma di spore.
- **Uso non professionale.** Utilizzo del prodotto in ambito domestico e privato. Sono autorizzati in base ad un profilo di rischio tale da non richiedere DPI per il loro impiego. Possono essere liberamente utilizzati dalla popolazione generale.
- **Uso professionale.** Utilizzo dei prodotti in ambito industriale o professionale; considerato l'ambito circoscritto del loro utilizzo, non devono avere impatto sulla salute della popolazione generale. Possono richiedere DPI in relazione alle misure di mitigazione del rischio.
- **Uso professionale formato.** Utilizzo dei prodotti in ambito civile e pubblico da parte di utilizzatori adeguatamente formati; considerato l'ambito esteso del loro utilizzo, possono avere impatto sulla salute della popolazione generale, e quindi richiedono una specifica competenza per il loro utilizzo. Possono richiedere DPI per l'operatore e il rispetto delle misure di mitigazione del rischio per la tutela della salute pubblica.

4. MISURE GENERALI

Tali misure sono da intendersi imprescindibili per la realizzazione delle attività scolastiche nonché la permanenza in sicurezza all'interno dei locali stessi:

4.1 Ingresso nei locali scolastici

PERSONALE INTERNO

Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (termine attuale di cessazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19), al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del D.L. n° 52 del 22/04/2021 (convertito nella Legge 87/2021) e di quanto previsto dall'Art. 9-ter del D.L. 111/2021 (Le modalità di verifica di tali certificazioni COVID-19

	INTEGRAZIONE AL	Revisione	02
	Documento di Valutazione del Rischio	Data	Sett 21
	Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Pag - 12 -	
Scheda di Valutazione	MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO COVID 19		

a cura dei DS saranno stabilite con apposita Circolare del M.I.). In ogni caso verrà garantito il rispetto della privacy del lavoratore;

La “certificazione verde” è rilasciata (DPCM del 17 Giugno 2021) nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti

Resta valida, per il personale scolastico interessato, la possibilità di possedere ed esibire una CERTIFICAZIONE DI ESENZIONE dalla vaccinazione anti-COVID in alternativa alla certificazione verde sopra menzionata utile a “consentire l’accesso agli edifici destinati alle attività scolastico-educative”, in conformità alle disposizioni impartite con circolare del Ministero della Salute con Nota Prot. N° 35309 del 04/08/2021. Si sottolinea che, a normativa attuale, la certificazione di esenzione alla vaccinazione anti COVID-19 rilasciata dalle competenti autorità sanitarie ha validità fino al 30 Settembre 2021;

Il personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione ed a quello provvisto di “certificazione verde COVID-19” deve continuare ad osservare le misure di prevenzione sanitarie oggetto del presente disciplinare, nelle modalità specificate (distanziamento fisico, igienizzazione delle mani, aerazione dei locali, condizioni previste per i mezzi di trasporto) in quanto il possesso del Green Pass non rappresenta di per sé garanzia di non contagiosità;

Il D.L. 111/2021, stabilito come sopra l’obbligo per il personale scolastico del possesso della “certificazione verde COVID-19”, prevede per i dirigenti scolastici – nelle modalità che saranno stabilite - l’obbligo di verificare il possesso da parte del personale della suddetta certificazione. A normativa attuale, le conseguenze per il mancato rispetto dell’obbligo di possesso ed esibizione di tale certificazione da parte del personale della scuola è qualificato come “assenza ingiustificata” con sospensione delle funzioni ed impossibilità di rimanere a scuola dopo aver dichiarato di non esserne in possesso. Inoltre, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e al suddetto personale non sono dovute “retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”

	INTEGRAZIONE AL	Revisione	02
	Documento di Valutazione del Rischio	Data	Sett 21
	Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Pag - 13 -	
Scheda di Valutazione	MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO COVID 19		

Controllo certificazione verde e certificati di esenzione.

Il dirigente scolastico ed il personale dallo stesso incaricato hanno il potere-dovere di effettuare il controllo della certificazione verde COVID-19 mediante l'AppVerificaC19 e, ove necessario, richiedere l'esibizione del documento di identità.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del QR code e consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. In questa attività dunque non sono trattati dati rilevanti ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali.

Nella verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la citata App si possono verificare 3 tipologie di risultati:

- schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;
- schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia;
- schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.

I soggetti delegati dal dirigente alla verifica delle certificazioni potranno far accedere nell'istituto esclusivamente i lavoratori muniti di certificazione verde COVID-19 o di documento di esenzione con le esclusive tipologie di risultati con schermata verde o azzurra.

Resta comunque valido l'obbligo del personale interno di produrre apposita autocertificazione (atto notorio DPR 445/2000) come da allegato 8 del presente documento.

INGRESSO SOGGETTI ESTERNI

In base al D.L. 122/21 fino al 31 dicembre 2021(o eventuali proroghe), termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19. La disposizione sopra detta non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti. Si precisa comunque che l'obbligo di possesso ed esibizione del green pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

	INTEGRAZIONE AL	Revisione	02
	Documento di Valutazione del Rischio	Data	Sett 21
	Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Pag - 14 -	
Scheda di Valutazione	MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO COVID 19		

Il personale esterno (non si tenga conto degli allievi) dovrà redigere apposita dichiarazione in cui dovrà dichiarare l'assenza dei tre punti sopra citati nonché in apposito registro sarà valido anche per il tracciamento.

Come previsto dalla normativa vigente all'ingresso degli edifici scolastici NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea pertanto risulta necessaria la responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.

Inoltre in via del tutto ordinaria si stabilirà:

- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
- regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
- differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura ove possibile;
- predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario (da installarsi all'interno delle aule per delimitare i banchi e zona cattedra) ed adeguata segnaletica verticale indicante ubicazione classi, luoghi specifici, comportamenti da tenersi ed indicazioni operative per il contrasto ed il contenimento del rischio da contagio da Covid 19
- pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi come da documento INAIL "gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche" ed. 2020 ed il rapporto ISS COVID-19 N°12 - 2021 del 20 maggio 2021 che saranno allegato alla presente;

Inoltre l'accesso alla struttura potrà avvenire attraverso l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura.

	INTEGRAZIONE AL Documento di Valutazione del Rischio Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Revisione	02
		Data	Sett 21
		Pag - 15 -	
Scheda di Valutazione	MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO COVID 19		

4.2 Eliminazione degli assembramenti

Nelle misure organizzative generali della scuola il principio del distanziamento fisico rappresenta un aspetto di prioritaria importanza e di grande complessità.

Si ricorda che, come da verbali del CTS (cd. Comitato Tecnico Scientifico), la distanza minima di 1 metro dalle rime buccali rimane la base per la prevenzione.

Al fine di ridurre ed eliminare le occasioni di assembramento sarà necessario:

- a) differenziare l'ingresso e l'uscita degli studenti sia attraverso uno scaglionamento orario che rendendo disponibili tutte le vie di accesso, compatibilmente con le caratteristiche strutturali e di sicurezza dell'edificio scolastico.
- b) Tutto il personale della scuola (docente, non docente etc.) non potrà stazionare all'interno degli spazi scolastici comuni (corridoi, spazi comuni, bagni, sala insegnanti, etc.).
- c) Non sarà ammessa la presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola se non in casi strettamente necessari.
- d) Dovrà essere limitato l'utilizzo dei locali della scuola esclusivamente alla realizzazione di attività didattiche.

L'accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza.

L'utilizzo delle aule dedicate al personale docente (ovvero aule professori etc.) è consentito nel rispetto del distanziamento fisico.

Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico saranno possibilmente sorvegliati dal collaboratore scolastico e rimane sempre l'obbligo di indossare la mascherina durante lo stazionamento in tale zona.

	INTEGRAZIONE AL	Revisione	02
	Documento di Valutazione del Rischio	Data	Sett 21
	Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Pag - 16 -	
Scheda di Valutazione	MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO COVID 19		

4.3 Distanziamento all'interno delle aule e dei locali didattici

Il layout delle aule destinate alla didattica andrà rivisto con una rimodulazione dei banchi, dei posti a sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di movimento.

Come previsto dall'art. 1 DL 111/21 *“per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 è per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-Cov-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, e nelle università, le seguenti misure minime di sicurezza:*

- a) *è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;*
- b) *è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 m salvo che le condizioni strutturali - logistiche degli edifici non lo consentano;*
- c) *è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°”*

Pertanto sarà necessario indossare sempre la mascherina ad eccezione degli studenti di età inferiori a sei anni e nei casi previsti dalla normativa vigente.

In tutti gli altri locali scolastici destinati alla didattica ivi comprese aula magna, laboratori, teatro, rispetto alla numerosità degli studenti dovrà essere considerato un indice di affollamento tale da garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro anche in considerazione delle attività didattiche specifiche proprie degli istituti tecnici o professionali ove logisticamente possibile; per gli Istituti coreutico musicali le attività didattiche che prevedano l'utilizzo di strumenti a fiato o attività corali dovranno essere effettuate garantendo un aumento significativo del distanziamento interpersonale prevedendo opportuni dispositivi o azioni per la riduzione del contagio.

	INTEGRAZIONE AL	Revisione	02
	Documento di Valutazione del Rischio	Data	Sett 21
	Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Pag - 17 -	
Scheda di Valutazione	MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO COVID 19		

Negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, dovranno essere previsti percorsi che garantiscano il distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita segnaletica.

Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di programmate attività didattiche, ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e meteorologiche, privilegiarne lo svolgimento all'aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento.

Per le attività di educazione fisica svolte al chiuso (es. palestre) o all'aperto, dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri senza l'obbligo di indossare la mascherina.

Come previsto dal piano scuola 2021/2022 **in zona bianca** le attività motorie sono così regolamentate:

- all'aperto: distanziamento di almeno 2m, con la possibilità di svolgere anche attività di squadra
- al chiuso: distanziamento di almeno 2m, svolgimento di esclusiva attività individuale, adeguata aerazione dei locali

In zona gialla o arancione non potrà essere effettuata attività di squadra

4.4 Ricreazione e consumo pasti

Può essere effettuato il consumo dei pasti con la necessità di assicurare il rispetto del distanziamento durante la consumazione del pasto previa igienizzazione personale. Se non è possibile garantire tale distanziamento sarà opportuno effettuare apposita turnazione.

4.5 Norme comportamentali a mensa o refettorio

Come sancito dal verbale del CTS del 12/08/2020 e dalle normative attuali il refettorio o locale mensa, ove presenti, dovrà rispettare un'adeguata organizzazione degli spazi in riferimento alle distanze interpersonali e dei tempi (eventuali turnazioni) al fine di garantire il dovuto distanziamento, l'igiene degli ambienti dedicati e la fruizione del pasto a tutti gli studenti negli opportuni orari. Saranno obbligatorie le mascherine da parte degli operatori.

	INTEGRAZIONE AL	Revisione	02
	Documento di Valutazione del Rischio	Data	Sett 21
	Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Pag - 18 -	
Scheda di Valutazione	MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO COVID 19		

La fornitura del pasto in "lunch box" per il consumo in classe, previa detergenza del tavolo, rappresenta una misura proposta da attuarsi qualora le modalità di fruizione tradizionale (in refettorio) non permettano di rispettare i criteri di prevenzione citati. Essa rappresenta, infatti, una soluzione organizzativa **residuale** di fruizione del pasto qualora il numero di alunni e la capienza dei refettori non consentano di garantire l'interezza delle procedure di consumo del pasto e di igienizzazione dell'ambiente entro un lasso temporale compatibile con la didattica e le esigenze nutrizionali degli alunni.

Non appare opportuno precisare che i locali refettori dovranno avere tutte le adeguate condizioni igienico sanitarie e le relative autorizzazioni previste secondo la normativa vigente.

E' opportuno precisare inoltre che la ricreazione degli allievi al di fuori delle aule è sconsigliata al fine di prevenire assembramenti visto la scarsa possibilità di controllo e vigilanza da parte dei collaboratori aventi ulteriori incarichi in essere.

5. MISURE SPECIFICHE

All'interno dell'edificio scolastico dovranno essere adottate misure specifiche per lavoratori e studenti e si rimanda a quanto sotto riportato per la gestione di casi specifici:

5.1 Indicazioni per gli studenti con disabilità

Gli studenti con disabilità certificata, rispetto ai propri compagni di classe, dovranno possibilmente rispettare il distanziamento sociale e indossare la mascherina salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

Si ricorda infatti che, in coerenza con il DPCM 17 maggio, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.

Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore, previa valutazione da parte del medico competente, potrà usare unitamente alla **mascherina FFP2**, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di

	INTEGRAZIONE AL	Revisione	02
	Documento di Valutazione del Rischio	Data	Sett 21
	Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Pag - 19 -	
Scheda di Valutazione	MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO COVID 19		

protezione per occhi, viso e mucose nonché il frequente lavaggio delle mani con opportuni gel igienizzanti e opportuni detergenti. Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti.

5.2 Indicazioni per la scuola dell'infanzia

Al fine di assicurare la salubrità degli ambienti ed eliminare possibili virus dovrà essere assicurata la pulizia assidua delle superfici, il lavaggio frequente delle mani, Gli alunni della scuola dell'infanzia non dovranno indossare la mascherina e non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dall'alunno, sarà previsto per il personale, previa consultazione con il medico competente, l'utilizzo di ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) oltre la mascherina FFP2

6. INFORMAZIONE DEL PERSONALE

Il datore di lavoro informa i lavoratori circa i rischi ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 81/08. In allegato al presente documento (ALLEGATO 1) è presente informativa sui rischi. Saranno affissi inoltre appositi depliant informativi.

In particolare i lavoratori dovranno:

- rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- informare immediatamente il datore di lavoro, laddove sussistano condizioni di pericolo, quale la provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 7-14 giorni precedenti, etc (salvo diverse indicazioni USCA) ed attenersi alle prescrizioni contenute nei provvedimenti dell'Autorità sanitaria;
- dichiarare tempestivamente al datore di lavoro laddove, anche successivamente all'ingresso a scuola, sussistano condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura etc), ed attenersi alle prescrizioni contenute nei provvedimenti dell'Autorità sanitaria;
- qualora si tratti di soggetti che abbiano contratto il virus COVID – 19 e siano guariti, informare il datore di lavoro;

	INTEGRAZIONE AL Documento di Valutazione del Rischio Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Revisione	02
		Data	Sett 21
		Pag - 20 -	
Scheda di Valutazione	MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO COVID 19		

- rispettare tutte le disposizioni delle Autorità nazionali, e del dirigente scolastico per quanto concerne i comportamenti da adottare: in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani, tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene, etc.

7. MODALITA' DI INGRESSO A SCUOLA LAVORATORI INTERNI

Fermo restando a quanto detto nel paragrafo 4.1, il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso all'interno degli edifici scolastici, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 7-14 giorni (salvo indicazioni USCA), abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio, secondo le indicazioni dell'OMS2 o del "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" siglato in data 6 aprile 2021, le fattispecie che potrebbero configurarsi sono quelle di seguito indicate.

A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero.

In merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19, coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un'infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo. Pertanto il medico competente, ove nominato, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista dall'art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

	INTEGRAZIONE AL	Revisione	02
	Documento di Valutazione del Rischio	Data	Sett 21
	Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Pag - 21 -	
Scheda di Valutazione	MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO COVID 19		

B) Lavoratori positivi sintomatici

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia (diversi da quelli previsti al punto A) possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

c) Lavoratori positivi asintomatici

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test). Pertanto, il lavoratore di cui alle lettere B) e C), ai fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate.

d) Lavoratori positivi a lungo termine

Secondo le più recenti evidenze scientifiche i soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), possono interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (cfr. Circolare Ministero della salute 12 ottobre 2020). Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si applica quanto disposto dal richiamato Protocollo condiviso del 6 aprile 2021. Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al

	INTEGRAZIONE AL	Revisione	02
	Documento di Valutazione del Rischio	Data	Sett 21
	Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Pag - 22 -	
Scheda di Valutazione	MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO COVID 19		

lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato. Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante. Nella fattispecie prevista dal presente paragrafo non si ravvisa la necessità da parte del medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore, di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l' idoneità alla mansione" (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.lgs. 81/08.

e) Lavoratore contatto stretto asintomatico

Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile (cfr. messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020). Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all'esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato. La presente Circolare è passibile di ulteriori aggiornamenti che terranno conto dell'evolversi del quadro epidemiologico, delle conoscenze scientifiche e del quadro normativo nazionale.

Comunque i lavoratori sani che quotidianamente si recano al lavoro, oltre a quanto indicato nel paragrafo 4.1, dovranno:

- All'ingresso di ogni plesso tutte le persone devono indossare la mascherina protettiva, conforme alle normative applicabili. Non è consentito l'accesso di personale protetto con mascherina con valvola.

	INTEGRAZIONE AL	Revisione	02
	Documento di Valutazione del Rischio	Data	Sett 21
	Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Pag - 23 -	
Scheda di Valutazione	MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO COVID 19		

- Il collaboratore, posto a distanza di almeno 1 m, invita il lavoratore a igienizzare le mani con appositi gel disinfettanti o, qualora ciò non possa essere effettuato per temporanea indisponibilità in commercio del liquido disinfettante, lo inviterà a lavarsi le mani nel bagno individuato preliminarmente dal datore di lavoro; bagno che sarà soggetto a periodica igienizzazione a cura del datore di lavoro.
- Dovrà essere mantenuta una distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro e non si dovranno creare assembramenti. In tal caso il collaboratore dovrà chiedere gentilmente ai lavoratori di attendere fuori dei locali ed in coda.
- Ove possibile, per evitare di creare assembramenti, dovranno essere effettuati ingressi ad orari differenziati;
- Ove possibile, dovranno essere utilizzate differenti porte per l'ingresso e l'uscita del personale interno, al fine di ridurre i contatti.

8. MODALITA' DI INGRESSO A SCUOLA FORNITORI ESTERNI O PUBBLICO

Per l'accesso di fornitori esterni e/o pubblico esterno verranno individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, in maniera tale da ridurre le occasioni di contatto con il personale scolastico (ad esempio ingressi, uscite e orari differenziati, rispetto a quelli riservati ad esso) nonché esibire e possedere il green pass come già indicato nei paragrafi precedenti. Si ricorda comunque che gli accessi potranno avvenire solo in casi eccezionali e previo appuntamento telefonico

L'accesso dovrà avvenire con la seguente procedura:

- a) Il collaboratore, posto a distanza di almeno 1 m dal soggetto esterno, avrà cura di ascoltare la problematica richiesta e comunicherà agli uffici preposti quanto richiesto;
- b) In caso di accesso il soggetto dovrà redigere apposita autocertificazione così come previsto al punto 4.1 del presente documento
- c) Qualora il dirigente preposto ne valuti l'opportunità, il collaboratore invita il soggetto esterno a igienizzare le mani con appositi gel disinfettanti;

	INTEGRAZIONE AL	Revisione	02
	Documento di Valutazione del Rischio	Data	Sett 21
	Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Pag - 24 -	
Scheda di Valutazione	MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO COVID 19		

- d) Qualora la procedura di cui al punto b) non possa essere espletata per temporanea indisponibilità in commercio del liquido disinfettante, si inviteranno gentilmente gli utenti a lavarsi le mani nel primo bagno disponibile; detto bagno sarà igienizzato periodicamente a cura del datore di lavoro;
- e) Qualora siano presenti code, si inviteranno gli utenti a rimanere a distanza di sicurezza di almeno un metro e, in caso di necessità, si chiederà gentilmente agli ultimi in coda di attendere il proprio turno, fuori dall'edificio scolastico.
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie procedure di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. Per tale motivo sarà individuata una figura interna all'Istituzione scolastica, che dovrà interfacciarsi con tale personale, per evitare contatti con terzi.
 - Sarà previsto un servizio igienico dedicato al personale esterno, ubicato possibilmente vicino agli ingressi previsti per gli esterni. Tali servizi saranno giornalmente igienizzati.

Per l'accesso al pubblico nei locali scolastici, fermo restando quanto sopra indicato, esso dovrà attenersi alla seguente procedura:

1. All'utente esterno verrà effettuata la consulenza necessaria, ad una distanza di almeno un metro rispetto all'addetto amministrativo. Quest'ultimo non potrà stringere la mano o avere contatti fisici con l'utente e inoltre dovrà rispettare quanto prescritto dal presente protocollo e dall'allegato 2. Tale allegato dovrà essere affisso nei locali di codesta Istituzione Scolastica, preferibilmente in prossimità dell'ingresso/i;
2. Le penne necessarie per l'elaborazione dei documenti dovranno essere in possesso dei singoli utenti e non potranno essere utilizzate quelle in uso all'Istituzione Scolastica;
3. Qualora non possa essere garantita con certezza la soglia minima di un metro, potrà essere installata apposita segnaletica orizzontale (strisce segnaletiche adesive da applicare al pavimento), come da figura riportata in basso

	INTEGRAZIONE AL Documento di Valutazione del Rischio Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Revisione	02
		Data	Sett 21
		Pag - 25 -	
Scheda di Valutazione	MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO COVID 19		



Le norme della presente procedura si estendono alle aziende in appalto, che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei plessi di codesta Istituzione Scolastica.

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza), che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'Autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti. Le Ditte esterne, prima dell'ingresso nei plessi della scuola dovranno sottoscrivere le seguenti procedure, nonché fornire tutta la documentazione prevista per legge.

Tale modalità di ingresso dovrà essere affissa all'ingresso dei plessi di codesta Istituzione Scolastica ai sensi dell'allegato 6 del DPCM del 26/04/2020 e s.m.i. s.m.i.

Si precisa inoltre che gli eventuali lavoratori delle Ditte esterne che non dovessero utilizzare correttamente i d.p.i., saranno immediatamente allontanati dall'edificio scolastico, a cura del personale interno e ne sarà data immediata comunicazione ai rispettivi datori di lavoro.

	INTEGRAZIONE AL	Revisione	02
	Documento di Valutazione del Rischio	Data	Sett 21
	Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Pag - 26 -	
Scheda di Valutazione	MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO COVID 19		

9. MODALITA DI LAVORO

Potrà essere prevista, solo nei casi previsti dalla normativa vigente, l'adozione del lavoro agile per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

In tal caso, i lavoratori dovranno rispettare la presente procedura ed inoltre sarà necessario:

- assicurare un piano di turnazione dei lavoratori, facendo riferimento ai contingenti minimi, con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti;
- annullare tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate;
- rispettare il distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione delle aree di lavoro, compatibilmente con gli spazi disponibili;
- riposizionare le postazioni di lavoro in maniera tale da renderle adeguatamente distanziate tra loro;
- evitare lo stazionamento presso distributori automatici e/o spazi comuni, al fine di ridurre i contatti;
- evitare le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamenti a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali.

10. MISURE IGIENICO SANITARIE

Ai sensi dell'art.3 comma c) del DPCM 26/04/2020 e s.m.i. è necessario esporre negli ambienti aperti al pubblico le seguenti misure igienico sanitarie presente nell'allegato 4 del medesimo DPCM:

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali e luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;

	INTEGRAZIONE AL Documento di Valutazione del Rischio Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Revisione	02
		Data	Sett 21
		Pag - 27 -	
Scheda di Valutazione	MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO COVID 19		

5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

11. PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE

La pulizia dei locali scolastici dovrà essere eseguita in base alle indicazioni fornite nell'opuscoli INAIL "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche" (ed. 2020) e nel Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 compreso l'aggiornamento del 20.05.21 "Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici" scaricabili da internet.

Comunque sarà necessario assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato all'interno del quale dovrà anche essere apposta la firma del collaboratore che ha effettuato la pulizia. Si precisa che i bagni dovranno essere puliti ed igienizzati almeno due volte al giorno.

Nel piano di pulizia occorre includere almeno:

- gli ambienti di lavoro e le aule;
- le palestre;
- le aree comuni;
- le aree ristoro e mensa;
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
- materiale didattico e ludico;

	INTEGRAZIONE AL	Revisione	02
	Documento di Valutazione del Rischio	Data	Sett 21
	Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Pag - 28 -	
Scheda di Valutazione	MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO COVID 19		

- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).

L'attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus. In questo caso occorre approfondire il paragrafo successivo.

Dovrà essere garantita una pulizia giornaliera dell'Istituto con appositi igienizzanti e nello specifico

- assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n.19/2020;
- utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento CTS del 28/05/20 (come ad esempio ipoclorito di sodio 0,1% e sostanze alcoliche);
- garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;
- sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni.

Dovrà essere garantita un'azione di pulizia dei locali/ambienti/postazioni di lavoro/impianti di ventilazione, attraverso l'uso di prodotti per la pulizia consigliati dal Ministero della Salute e comunque prodotti a base di cloro.

Laddove possibile verrà limitato/sospeso il ricircolo dell'aria interna negli impianti di ventilazione e condizionamento.

E' raccomandato aerare frequentemente i locali lavorativi e ventilare il più possibile gli ambienti interni con aria esterna.

E' raccomandata inoltre la limitazione dell'uso dell'aria condizionata/pompe di calore. Se ciò non potrà essere garantito, periodicamente si dovrà areare il locale con l'aria proveniente dall'esterno.

La igienizzazione degli ambienti dovrà essere effettuata a cadenza giornaliera.

	INTEGRAZIONE AL Documento di Valutazione del Rischio Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Revisione	02
		Data	Sett 21
		Pag - 29 -	
Scheda di Valutazione	MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO COVID 19		

Nell'ipotesi di presenza di un caso positivo all'interno dei locali, l'azienda procederà alla pulizia e sanificazione dei predetti locali, secondo quanto disposto nella circolare 5443 emessa dal Ministero della Salute, nonché alla loro ventilazione. Al fine di sensibilizzare lavoratori e utenti rispetto alle procedure di pulizia efficace delle mani con acqua e sapone, all'interno dei servizi igienico-sanitari verrà esposta la procedura messa a punta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e diffusa dal Ministero della Salute.

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, si suggerisce la decontaminazione con uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia (candeggina), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0,5%). Altri agenti biocidi quali il benzalconio cloruro allo 0,05-0,2% o la clorexidina digluconata allo 0,02% sono meno efficaci.

Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia.

Durante le operazioni di pulizia/igienizzazione con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI filtrante respiratorio FFP2, guanti monouso e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).

In caso di sanificazione degli ambienti i DPI saranno di terza categoria (Titolo IX Capo I e al Titolo III Capo II del DL.vo 81/2008. Vedi Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 compreso l'aggiornamento del 20.05.21).

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali maniglie, corrimano e tastiere (ad esempio distributori automatici), porte e finestre, tastiere ascensore, touch screen, superfici dei servizi igienici e sanitari etc.

Si consiglia l'analisi delle due schede seguenti per affrontare meglio il problema della sanificazione estrapolate dal Rapporto ISS COVID-19 • n. 12/2021:

	INTEGRAZIONE AL Documento di Valutazione del Rischio Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Revisione	02
		Data	Sett 21
		Pag - 30 -	
Scheda di Valutazione	MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO COVID 19		

Vademecum sulla sanificazione degli ambienti

1 Aerosol: particelle con diametro variabile tra frazioni di μm a $100 \mu\text{m}$ emesse dall'apparato respiratorio nell'atto di respirare, parlare, tossire, o starnutire e capaci di restare sospese in aria per diverso tempo e viaggiare su lunghe distanze trasportate dalle correnti (Def. Enc. Britannica).

2 Droplet: particelle di dimensioni maggiori dell'aerosol, emesse dall'apparato respiratorio, che seguono traiettorie balistiche e cadono a terra a distanza di pochi metri dalla sorgente di emissione (Def. Enc. Britannica).

3 Fomite: il termine si riferisce a oggetti inanimati, contaminati dagli agenti infettanti, che possono diffondere il virus per contatto. Fomite può anche essere chiamato "vettore passivo".

4 Trasmissione del SARS-CoV-2: l'esposizione a fluidi respiratori è tra le modalità attraverso cui le persone vengono infettate dal SARS-CoV-2. Le attuali evidenze scientifiche suggeriscono, inoltre, che la trasmissione attraverso le superfici contaminate non contribuisce in maniera prevalente alle nuove infezioni.

5 Sanificazione: il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione, ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità, la ventilazione, incluso l'illuminazione e il rumore.

6 Ricambio di aria: la sanificazione può essere ottenuta anche con il ricambio d'aria negli ambienti. Infatti, per i locali che devono essere sanificati, oltre alla prevista pulizia con detergenti e l'eventuale disinfezione delle superfici ad alta frequenza di contatto, è necessario il ricambio dell'aria che può essere garantito con la ventilazione naturale o mediante la ventilazione meccanica controllata degli ambienti.

7 Ricambio di aria e rischio di contagio: il rischio di contagio da trasmissione aerea è stimabile, per un dato scenario per qualsiasi ambiente chiuso, con un approccio che dipende dal tipo di attività dei soggetti infetti e suscettibili, dai tempi di esposizione, dalla volumetria dell'ambiente e dalla ventilazione. Tuttavia, la riduzione del rischio a valori accettabili non può essere garantita in tutti i casi dalla sola ventilazione. L'OMS suggerisce un valore indicativo di ventilazione per persona. Si precisa che ogni scenario espositivo richiede una attenta analisi con interventi su diversi parametri quali l'emissione dalla sorgente, l'affollamento, il tempo di esposizione, etc. Intervenedo significativamente sulla riduzione dell'emissione e sugli altri fattori determinanti, è possibile calcolare un ricambio di aria tecnicamente praticabile.

8 Generatori in situ di sostanze chimiche attive: sistemi che generano principi attivi igienizzanti//sanificanti/disinfettanti per ambienti/superfici. Quelli come l'ozono possono essere considerati sanificanti, mentre il perossido di idrogeno vaporizzato o aerosolizzato e il cloro sono autorizzati come "disinfettanti".

9 Purificatori d'aria (sistemi a filtro o filtro con ionizzazione): sistemi per la filtrazione/purificazione dell'aria che possono contribuire alla sanificazione degli ambienti. I purificatori d'aria possono associare il processo di filtrazione con sistemi basati sulla tecnologia a plasma in grado di generare radicali ossidanti efficaci nel ridurre la carica microbica, compresi i virus, presenti nell'ambiente.

10 Misure di contenimento della diffusione del contagio: particolare attenzione deve essere posta alla trasmissione aerea del virus e di conseguenza alla gestione del miglioramento degli ambienti, evitando l'affollamento al chiuso. La sanificazione dell'aria negli ambienti *indoor* è parte del processo per ridurre il potenziale di trasmissione del virus, da abbinare alle altre buone pratiche tra quelle raccomandate dalle disposizioni vigenti in relazione alla situazione pandemica.

	INTEGRAZIONE AL Documento di Valutazione del Rischio Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Revisione	02
		Data	Sett 21
		Pag - 31 -	
Scheda di Valutazione	MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO COVID 19		

Sistemi per la sanificazione ambiente/superfici: tecnologie, vantaggi e limiti

Tecnologia	Applicazione	Vantaggi	Limiti
Purificatori a filtri HEPA, Carbone attivo, altro	Aria	<ul style="list-style-type: none"> Non nocivi in presenza di persone Operatività in continuo 	<ul style="list-style-type: none"> Non sufficienti da soli per proteggere le persone dal SARS CoV-2 Il flusso d'aria filtrata deve essere diretto in modo che non passi direttamente da una persona all'altra Se trattengono particelle inferiori a 1 µm (virus) si pone il problema dello smaltimento Non efficace se il sistema scelto non è consono all'ambiente nel quale è utilizzato (capacità di filtraggio volume di aria/tempo)
Purificatori / Ionizzatori per generazione di radicali liberi	Aria e Ambiente	<ul style="list-style-type: none"> Praticità d'impiego Possibilità di trattamenti in continuo Utili se impiegati correttamente (efficienza e portata) 	<ul style="list-style-type: none"> Non sufficienti da soli per proteggere le persone dal SARS CoV-2 Il flusso d'aria filtrata deve essere diretto in modo che non passi direttamente da una persona all'altra. Il rischio a carico della salute umana deve essere valutato caso per caso sulla base di vari parametri (vedi testo) Possibile produzione Ozono, pertanto utilizzo in assenza di persone
Radiazione UV-C	Aria/ Ambiente/ superfici	<ul style="list-style-type: none"> Efficacia dimostrata Efficace per irradiazione diretta e indiretta 	<ul style="list-style-type: none"> Cancerogeno certo per l'uomo, pertanto è indispensabile escludere persone nell'area di irraggiamento Necessità di rimuovere ostacoli, arredi, ecc. Necessità di dimensionamento delle componenti del sistema
Ozono	Aria/ Ambiente / superfici	<ul style="list-style-type: none"> Dimostrata efficacia virucida, a condizione di utilizzare generatori idonei in relazione a spazi/materiali coinvolti/target 	<ul style="list-style-type: none"> Pericoloso: può provocare o aggravare un incendio; letale se inalata, provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari, danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta per via inalatoria, molto tossico per l'ambiente acquatico con effetti di lunga durata. Utilizzo consigliato ai soli operatori professionali Rispetto dei tempi di rientro nei locali trattati Possibili alterazioni dei materiali presenti nell'ambiente Sconsigliato l'impiego in ambito domestico da operatori non professionali.
Perossido d'idrogeno	Ambiente / superfici	<ul style="list-style-type: none"> Dimostrata efficacia del principio attivo 	<ul style="list-style-type: none"> Pericoloso: può provocare un incendio o un'esplosione (forte ossidante); provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari; nocivo se ingerito e nocivo se inalato Utilizzo limitato ai soli operatori professionali Rispetto dei tempi di rientro nei locali trattati
Cloro attivo	Ambiente / superfici	<ul style="list-style-type: none"> Dimostrata efficacia del principio attivo Adattabilità alle diverse condizioni operative 	<ul style="list-style-type: none"> Pericoloso: soluzioni di acido ipocloroso irritanti per il sistema respiratorio, gli occhi e la pelle Instabile, non è consigliato l'utilizzo del prodotto al di fuori del sistema di produzione <i>in situ</i>; Utilizzo limitato ai solo operatori professionali Rispetto dei tempi di rientro nei locali trattati
Vapore	Ambiente / superfici / articoli / tessuti	<ul style="list-style-type: none"> Utile su superfici sensibili a trattamenti chimici aggressivi (es. tessuti) 	<ul style="list-style-type: none"> Applicazione diretta sulle superfici da trattare Efficace solo se applicato a distanza ravvicinata

	INTEGRAZIONE AL Documento di Valutazione del Rischio Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Revisione	02
		Data	Sett 21
		Pag - 32 -	
Scheda di Valutazione	MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO COVID 19		

12. MISURE GENERALI PER PREVENIRE IL CONTATTO CON IL VIRUS

- Evitare contatti diretti o ravvicinati (meno di 1,5-2 metri) con persone malate o con sintomi respiratori sospetti o anche semplicemente con le persone a rischio di malattia (cioè le persone che negli ultimi 15-20 giorni potrebbero essere state in contatto con persone che poi si sono ammalate);
- Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone e/o soluzioni antisettiche;
- Pulire le superfici utilizzando disinfettanti chimici capaci di neutralizzare il Coronavirus (prodotti a base di candeggina [ipoclorito di sodio] o altre soluzioni clorate, acido peracetico [anche a basse concentrazioni] o etanolo al 75%);
- Evitare assembramenti;
- Non toccarsi il naso e la bocca con le mani (per non autocontaminarsi e rendere più agevole la diffusione del virus);
- Dopo l'utilizzo della mascherina, fazzoletti ed eventuali guanti, è necessario gettarli in un cestino dedicato che deve essere chiuso immediatamente dopo l'uso.

13. DPI

I dispositivi per la protezione degli addetti presenti nei locali scolastici sono di di seguito riportati:

a) Mascherine chirurgiche. Esse sono dispositivi medici e non sono dispositivi di protezione individuale come definiti dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. e servono a evitare che chi la indossa contami l'ambiente in quanto limitano la trasmissione degli elementi infettivi. Tali mascherine devono essere certificate CE e conformi alla norma UNI EN 14683:2019;

b) Mascherine facciali filtranti. Esse sono individuate come dispositivi di protezione individuali per la protezione delle vie respiratorie come definiti dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. . Esse sono del tipo FFP2 e FFP3 o equipollenti (vista la difficoltà di reperibilità e l'eccessivo costo delle FFP3 si consiglia di acquistare almeno le FFP2) e servono per proteggere chi le indossa da agenti esterni inclusa la trasmissione di infezioni da goccioline e aerosol. Tali mascherine devono essere certificate CE e conformi alla norma UNI EN 149:2009. Tali mascherine andranno

	INTEGRAZIONE AL Documento di Valutazione del Rischio Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Revisione	02
		Data	Sett 21
		Pag - 33 -	
Scheda di Valutazione	MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO COVID 19		

COME INDOSSARE IL FACCIALE FILTRANTE

			
Inserire gli elastici nelle fibbie, tenete il facciale in mano, stringinaso verso le dita elastici in basso	<ul style="list-style-type: none"> • facciale sotto al mento; • elastico inferiore dietro la nuca sotto le orecchie; • elastico superiore dietro la testa e sopra le orecchie. NON ATTORCIGLIARE	Regolare la tensione della bardatura tirando all'indietro i lembi degli elastici .	
			
Usando ambedue le mani modellare lo stringinaso	Per allentare la tensione premere sull'interno delle fibbie dentate .	Verificare la tenuta del facciale prima di entrare nell'area di lavoro	

fornite ai collaboratori scolastici che effettuano le pulizie e nei casi previsti per eventuali lavoratori fragili

Altre tipologie di mascherine non sono né dispositivi medici né d.p.i. e pertanto non devono essere acquistate.

c) Visiere facciali

d) Guanti in nitrile

e) Camici da lavoro per i collaboratori

	INTEGRAZIONE AL Documento di Valutazione del Rischio Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Revisione	02
		Data	Sett 21
		Pag - 34 -	
Scheda di Valutazione	MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO COVID 19		

14. SORVEGLIANZA SANITARIA

Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della Ministero dell'Istruzione In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall'art. 83 del DL 34/2020 convertito nella legge n. 77/2020, la stessa è assicurata dallo stesso medico competente o attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro

14.1 Indicazioni per gli studenti fragili

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata

14.2 Indicazioni per i lavoratori fragili

I lavoratori che si ritengano essere tra le categorie previste dalle normative vigenti dovranno effettuare richiesta di fragilità al Dirigente Scolastico. Successivamente il lavoratore invia la documentazione sanitaria al medico competente designato comunicando al dirigente tale invio. Il medico competente avrà cura di redigere l'eventuale certificazione di fragilità indicando le misure compensative e dispensative per la tutela del lavoratore.

15. INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS – COV-2 NELLE SCUOLE

Per quanto concerne gli scenari per la gestione di eventuali casi e focolai da Covid si faccia riferimento al rapporto ISS Covid-19 n°58/2020 del 21/08/2020 allegato alla presente

	INTEGRAZIONE AL	Revisione	02
	Documento di Valutazione del Rischio	Data	Sett 21
	Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Pag - 35 -	
Scheda di Valutazione	MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO COVID 19		

16. MISURE GENERALI PER GLI AMBIENTI LAVORATIVI

La qualità dell'aria indoor negli ambienti lavorativi, indipendentemente dagli effetti sulla salute, ha un'importante influenza sulle prestazioni e sul benessere fisico e mentale dei lavoratori (es. aumento/perdita della produttività, della concentrazione, dei tempi di reazione, livello di motivazione e soddisfazione, competenze professionali, riduzione delle giornate di assenza, stress, aumento dei costi sanitari e di assistenza a carico del lavoratore, del Servizio Sanitario Nazionale-SSN, ecc.).

Pertanto, risulta fondamentale considerare i rapporti strettissimi che intercorrono tra i molteplici fattori che intervengono:

- le attività,
- le mansioni (molto diverse) e i comportamenti dei lavoratori,
- la corretta applicazione delle procedure organizzative-gestionali dei processi funzionali che guidano il complesso percorso di erogazione delle attività,
- le caratteristiche di qualità della struttura edilizia,
- la presenza e l'utilizzo di impianti tecnologici (es. Ventilazione Meccanica Controllata, VCM),
- la presenza e l'utilizzo di impianti fissi (es. pompe di calore, fancoil, o termoconvettori),
- la presenza di addetti/operatori professionali di ditte esterne (es. pulizia, manutenzione, fornitori, ecc.), le attività di pulizia e sanificazione ordinarie e straordinarie, le manutenzioni.

Con essi possono interagire le procedure di gestione organica delle molteplici attività di prevenzione messe in atto e condivise all'interno degli edifici/ambienti nel contesto dell'epidemia di SARS-COV-2 (es. precauzioni standard: disporre le dotazioni dei diversi DPI, mantenere la distanza di almeno 1 metro; tossire e starnutire coprendo naso e bocca, usando fazzoletti o nella piega del gomito; lavare le mani con acqua e sapone o con gel idroalcolico). Trattasi di fattori che contribuiscono in modo significativo sulla qualità dell'aria indoor, sullo stato di salute e sulla soddisfazione di tutto il personale (dipendente e non) che a vario titolo frequenta l'edificio/ambienti.

Di seguito si riportano alcune azioni e raccomandazioni generali da mettere in atto giornalmente nelle condizioni di emergenza associate all'epidemia virale SARS-

	INTEGRAZIONE AL	Revisione	02
	Documento di Valutazione del Rischio	Data	Sett 21
	Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Pag - 36 -	
Scheda di Valutazione	MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO COVID 19		

CoV-2 per il mantenimento di una buona qualità dell'aria indoor negli ambienti di lavoro, quali:

- Garantire un buon ricambio dell'aria, naturalmente o meccanicamente, in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro e personale aprendo con maggiore frequenza le diverse aperture: finestre e balconi. L'ingresso dell'aria esterna outdoor all'interno degli ambienti di lavoro opera una sostituzione/diluizione e, contemporaneamente, una riduzione delle concentrazioni degli inquinanti specifici (es. COV, PM10, ecc.), della CO2, degli odori, dell'umidità e del bioaerosol che può trasportare batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi (muffe). In particolare, scarsi ricambi d'aria favoriscono, negli ambienti indoor, l'esposizione a inquinanti e possono facilitare la trasmissione di agenti patogeni tra i lavoratori.
- La ventilazione naturale degli ambienti dipende da numerosi fattori, quali i parametri meteorologici (es. temperatura dell'aria esterna, direzione e velocità del vento), da parametri fisici quali superficie delle finestre e durata dell'apertura.
- Il ricambio dell'aria deve tener conto del numero di lavoratori presenti, del tipo di attività svolta e della durata della permanenza negli ambienti di lavoro. Durante il ricambio naturale dell'aria è opportuno evitare la creazione di condizioni di disagio/discomfort (correnti d'aria o freddo/caldo eccessivo) per il personale nell'ambiente di lavoro.
- Negli edifici senza specifici sistemi di ventilazione può essere opportuno, preferibilmente, aprire quelle finestre e quei balconi che si affacciano sulle strade meno trafficate e durante i periodi di minore passaggio di mezzi (soprattutto quando l'edificio è in una zona trafficata. In generale, si raccomanda di evitare di aprire le finestre e balconi durante le ore di punta del traffico (anche se in questo periodo è molto diminuito) o di lasciarle aperte la notte.
- Negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione (Ventilazione Meccanica Controllata, VMC) che movimentano aria attraverso un motore/ventilatore e consentono il ricambio dell'aria di un edificio con l'esterno. Questi impianti devono mantenere attivi l'ingresso e l'estrazione dell'aria 24 ore su 24, 7 giorni

	INTEGRAZIONE AL	Revisione	02
	Documento di Valutazione del Rischio	Data	Sett 21
	Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Pag - 37 -	
Scheda di Valutazione	MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO COVID 19		

su 7 (possibilmente con un decremento dei tassi di ventilazione nelle ore notturne di non utilizzo dell'edificio). In questo periodo di emergenza per aumentare il livello di protezione, deve essere eliminata totalmente la funzione di ricircolo dell'aria per evitare l'eventuale trasporto di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.) nell'aria. In questa fase può risultare anche utile aprire nel corso della giornata lavorativa le finestre e i balconi per aumentare ulteriormente il livello di ricambio dell'aria. La decisione di operare in tal senso spetta generalmente al responsabile della struttura in accordo con il datore di lavoro.

- Acquisire tutte le informazioni sul funzionamento dell'impianto VCM (es. controllo dell'efficienza di funzionamento, perdite di carico, verifica del registro di conduzione, tempi di scadenza della manutenzione, tipo di pacco filtrante installato, interventi programmati, ecc.). Eventualmente se si è vicini ai tempi di sostituzione del pacco filtrante (per perdite di carico elevate, o a poche settimane dall'intervento di manutenzione programmata, ecc.), al fine di migliorare la filtrazione dell'aria in ingresso, sostituire con pacchi filtranti più efficienti (es. UNI EN ISO 16890:2017: F7-F9).
- Negli edifici dotati di impianti di riscaldamento/raffrescamento (es. pompe di calore, fancoil, o termoconvettori), tenere spenti gli impianti per evitare che, il possibile ricircolo del virus SARS-CoV-2 in aria. Se non è possibile tenere fermi gli impianti, pulire settimanalmente in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell'aria di ricircolo per mantenere bassi i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. La polvere catturata dai filtri rappresenta un ambiente favorevole alla proliferazione di batteri e funghi, e comunque di agenti biologici. Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti (es. COV), durante il funzionamento. In questi ambienti sarebbe necessario aprire regolarmente le finestre e balconi per aumentare il ricambio e la diluizione degli inquinanti accumulati nell'aria ricircolata dall'impianto.
- Pulire le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75% asciugando successivamente.

	INTEGRAZIONE AL	Revisione	02
	Documento di Valutazione del Rischio	Data	Sett 21
	Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Pag - 38 -	
Scheda di Valutazione	MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO COVID 19		

- Garantire un buon ricambio dell'aria anche negli ambienti/spazi dove sono presenti i distributori automatici di bevande calde, acqua e alimenti. In questi ambienti deve essere garantita la pulizia/sanificazione periodica (da parte degli operatori professionali delle pulizie) e una pulizia/sanificazione giornaliera (da parte degli operatori addetti ai distributori automatici) delle tastiere dei distributori con appositi detergenti compatibilmente con i tipi di materiali.
- Nel caso di locali senza finestre (es. archivi, spogliatoi, bagni, ecc.), ma dotati di ventilatori/estrattori questi devono essere mantenuti in funzione per tutto il tempo di permanenza per ridurre le concentrazioni nell'aria.
- Arieggiare gli ambienti sia durante sia dopo l'uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto se si utilizzano prodotti disinfettanti/detergenti potenzialmente tossici (controllare i simboli di pericolo sulle etichette), aumentando temporaneamente i tassi di ventilazione dei sistemi VMC o aprendo le finestre e balconi. Evitare o limitare l'utilizzo di detergenti profumati, in quanto, nonostante la profumazione, aggiungono inutilmente sostanze inquinanti e degradano la qualità dell'aria indoor

17. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

La sorveglianza sanitaria, ove presente, deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo). Nel caso in cui è presente la sorveglianza sanitaria:

- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: e ciò, sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS;
- Il medico competente segnala situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy;

	INTEGRAZIONE AL	Revisione	02
	Documento di Valutazione del Rischio	Data	Sett 21
	Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Pag - 39 -	
Scheda di Valutazione	MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO COVID 19		

- Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori;
- È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili, anche in relazione all'età.

18. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA

Nel caso in cui una persona presente a scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria, quali la tosse, si faccia riferimento al paragrafo 15 della presente scheda.

RSPP ING. FRANCO

	INTEGRAZIONE AL Documento di Valutazione del Rischio Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Revisione	02
		Data	Sett 21
		Pag - 40 -	
Scheda di Valutazione	MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO COVID 19		

19. LAVAGGIO DELLE MANI

1. Aprire il rubinetto e bagnare le mani con l'acqua



2. Insaponare bene le mani



3. Strofinare le mani palmo contro palmo



4. Strofinare il palmo destro sul dorso sinistro con incrocio delle dita e viceversa



5. Strofinare i palmi con le dita intrecciate



6. Strofinare le dita opponendo i palmi con le dita racchiuse, mano contro mano




7. Strofinare tramite rotazione il pollice sinistro sul palmo destro e viceversa



8. Strofinare tramite movimento rotatorio in avanti e indietro con le dita della mano destra sul palmo sinistro e viceversa




9. Sciacquare molto bene le mani sotto l'acqua corrente



10. Asciugare le mani con una salvietta usa e getta



11. Con la medesima salvietta chiudere il rubinetto



	INTEGRAZIONE AL Documento di Valutazione del Rischio Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Revisione	02
		Data	Sett 21
		Pag - 41 -	
<i>Scheda di Valutazione</i>	MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO COVID 19		

20. ALLEGATI:

1. INFORMATIVA DEI LAVORATORI SUI RISCHI

2. MISURE IGIENICO SANITARIE

3. MODALITA' DI INGRESSO A SCUOLA FORNITORI ESTERNI O PUBBLICO

4. INDICAZIONI PER L'UTILIZZO DELLA MASCHERINA

5. INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS – COV-2 NELLE SCUOLE

(da scaricare da internet https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2944_allegato.pdf)

6. DOCUMENTO INAIL “GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE” ed. 2020

(da scaricare da internet - <https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-gest-operaz-pulizia-disinf-sanif-strut-scolastiche.pdf>)

7. RAPPORTO ISS COVID-19 • N. 12/2021

(da scaricare da internet https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+12_2021.pdf/4eeb2ce8-648d-b045-4a8c-5dfe1fc7b56a?t=1622463358049)

8. AUTOCERTIFICAZIONE INGRESSO A SCUOLA DI PERSONALE INTERNO

9. REGISTRO INGRESSO A SCUOLA DI PERSONALE ESTERNO

10. INDICAZIONI ORGANIZZATIVE E DI SICUREZZA USR SICILIA

(da scaricare da internet <https://www.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news/5558-avvio-dell-anno-scolastico-2021-2022-indicazioni-organizzative-e-di-sicurezza>)











	INTEGRAZIONE AL Documento di Valutazione del Rischio Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Revisione	02
		Data	Sett 21
		Pag - 42 -	
<i>Scheda di Valutazione</i>	MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO COVID 19		

ALLEGATO 1:
INFORMATIVA AI LAVORATORI SUI RISCHI

RSPP ING. FERANCO

	INTEGRAZIONE AL Documento di Valutazione del Rischio Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Revisione	02
		Data	Sett 21
		Pag - 43 -	
Scheda di Valutazione	MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO COVID 19		

10 REGOLE DI PREVENZIONE

	<p>Misura la tua temperatura prima di uscire da casa. Se presenti febbre <u>superiore a 37,5 °C</u>, tosse o difficoltà respiratorie oppure sospetti di essere stato in stretto contatto con una persona affetta da malattia respiratoria Covid-19 resta a casa ed attieniti alle disposizioni di legge.</p> <p>Con temperatura superiore a 37,5 °C non ti è consentito l'accesso agli uffici/impianti</p>
	<p>Proteggiti anche durante gli spostamenti casa-lavoro effettuati con mezzi pubblici, stante le difficoltà a garantire le distanze interpersonali, <u>utilizzando la mascherina</u>.</p>
	<p>Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica</p>
	<p>Evita abbracci e strette di mano</p>
	<p>Mantieni una distanza interpersonale di almeno un metro nei contatti sociali. Per qualsiasi spostamento all'interno degli spazi comuni aziendali è obbligatorio indossare la mascherina protettiva.</p>
	<p>Copriti bocca e naso se si starnutisce o tossisce, utilizza un fazzoletto monouso evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie e gettalo dopo averlo utilizzato</p>
	<p>Evita l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri</p>
	<p>Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani</p>
	<p>Lascia la tua scrivania libera per consentire di effettuare un'efficace pulizia della tua postazione di lavoro: meno carte ed oggetti sono in giro, più facile sarà effettuare una pulizia approfondita.</p>
	<p>Segui le indicazioni presenti sulla cartellonistica affissa nel tuo luogo di lavoro</p>

	INTEGRAZIONE AL Documento di Valutazione del Rischio Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Revisione	02
		Data	Sett 21
		Pag - 44 -	
<i>Scheda di Valutazione</i>	MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO COVID 19		

ALLEGATO 2:
MISURE IGIENICO SANITARIE

RSPP ING. FRANCO

	INTEGRAZIONE AL	Revisione	02
	Documento di Valutazione del Rischio	Data	Sett 21
	Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Pag - 45 -	
<i>Scheda di Valutazione</i>	MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO COVID 19		

MISURE IGIENICO SANITARIE

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali e luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

	INTEGRAZIONE AL Documento di Valutazione del Rischio Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Revisione	02
		Data	Sett 21
		Pag - 46 -	
Scheda di Valutazione	MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO COVID 19		

ALLEGATO 3:

**MODALITA' DI INGRESSO A SCUOLA FORNITORI
ESTERNI O PUBBLICO**

	INTEGRAZIONE AL	Revisione	02
	Documento di Valutazione del Rischio	Data	Sett 21
	Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Pag - 47 -	
Scheda di Valutazione	MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO COVID 19		

MODALITA' DI INGRESSO A SCUOLA FORNITORI ESTERNI O PUBBLICO

In base al D.L. 122/21 fino al 31 dicembre 2021(o eventuali proroghe), termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19.

Per l'accesso di fornitori esterni e/o pubblico esterno verranno individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, in maniera tale da ridurre le occasioni di contatto con il personale scolastico (ad esempio ingressi, uscite e orari differenziati, rispetto a quelli riservati ad esso).

Si ricorda comunque che gli accessi potranno avvenire solo in casi eccezionali e previo appuntamento telefonico

L'accesso dovrà avvenire con la seguente procedura:

- f) Il collaboratore, posto a distanza di almeno 1 m dal soggetto esterno, avrà cura di ascoltare la problematica richiesta e comunicherà agli uffici preposti quanto richiesto;
 - g) Qualora il dirigente preposto ne valuti l'opportunità, il collaboratore invita il soggetto esterno a igienizzare le mani con appositi gel disinfettanti;
 - h) Qualora la procedura di cui al punto b) non possa essere espletata per temporanea indisponibilità in commercio del liquido disinfettante, si inviteranno gentilmente gli utenti a lavarsi le mani nel primo bagno disponibile; detto bagno sarà igienizzato periodicamente a cura del datore di lavoro;
 - i) Qualora siano presenti code, si inviteranno gli utenti a rimanere a distanza di sicurezza di almeno un metro e, in caso di necessità, si chiederà gentilmente agli ultimi in coda di attendere il proprio turno, fuori dall'edificio scolastico.
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie procedure di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. Per tale

	INTEGRAZIONE AL Documento di Valutazione del Rischio Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Revisione	02
		Data	Sett 21
		Pag - 48 -	
Scheda di Valutazione	MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO COVID 19		

motivo sarà individuata una figura interna all'Istituzione scolastica, che dovrà interfacciarsi con tale personale, per evitare contatti con terzi.

- Sarà previsto un servizio igienico dedicato al personale esterno, ubicato possibilmente vicino agli ingressi previsti per gli esterni. Tali servizi saranno giornalmente igienizzati.

Per l'accesso al pubblico nei locali scolastici, fermo restando quanto sopra indicato, esso dovrà attenersi alla seguente procedura:

1. All'utente esterno verrà effettuata la consulenza necessaria, ad una distanza di almeno un metro rispetto all'addetto amministrativo. Quest'ultimo non potrà stringere la mano o avere contatti fisici con l'utente. Tale allegato dovrà essere affisso nei locali di codesta Istituzione Scolastica, preferibilmente in prossimità dell'ingresso/i;
2. Le penne necessarie per l'elaborazione dei documenti dovranno essere in possesso dei singoli utenti e non potranno essere utilizzate quelle in uso all'Istituzione Scolastica;
3. Qualora non possa essere garantita con certezza la soglia minima di un metro, potrà essere installata apposita segnaletica orizzontale (strisce segnaletiche adesive da applicare al pavimento), come da figura riportata in basso



	INTEGRAZIONE AL Documento di Valutazione del Rischio Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Revisione	02
		Data	Sett 21
		Pag - 49 -	
Scheda di Valutazione	MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO COVID 19		

Le norme della presente procedura si estendono alle aziende in appalto, che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei plessi di codesta Istituzione Scolastica.

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza), che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'Autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti. Le Ditte esterne, prima dell'ingresso nei plessi della scuola dovranno sottoscrivere le seguenti procedure, nonché fornire tutta la documentazione prevista per legge.









Tale modalità di ingresso dovrà essere affissa all'ingresso dei plessi di codesta Istituzione Scolastica.

Si precisa inoltre che gli eventuali lavoratori delle Ditte esterne che non dovessero utilizzare correttamente i d.p.i., saranno immediatamente allontanati dall'edificio scolastico, a cura del personale interno e ne sarà data immediata comunicazione ai rispettivi datori di lavoro.

	INTEGRAZIONE AL Documento di Valutazione del Rischio Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Revisione	02
		Data	Sett 21
		Pag - 50 -	
<i>Scheda di Valutazione</i>	MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO COVID 19		

ALLEGATO 4:
INDICAZIONI PER L'UTILIZZO DELLA
MASCHERINA

	INTEGRAZIONE AL Documento di Valutazione del Rischio Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Revisione	02
		Data	Sett 21
		Pag - 51 -	
Scheda di Valutazione	MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO COVID 19		

INDOSSARE UNA MASCHERINA MEDICA	
	<p>Pulisciti le mani. Prima di toccare una mascherina medica pulita, lava con cura le mani. Usa sempre un tovagliolo di carta pulito per asciugare le mani per poi gettarlo nella spazzatura.</p> <p>Consiglio: prima di buttare il tovagliolo di carta, usalo per aprire/chiedere la porta dopo aver lavato le mani.</p>
	<p>Assicurati che il lato corretto della mascherina sia rivolto verso l'esterno. Prima di indossare la mascherina assicurati che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia pulita e integra; - lo stringinaso sia nella parte superiore; - sia correttamente rivolta verso il viso: il lato interno è solitamente bianco mentre il lato esterno ha invece un colore diverso
	<p>Mettere la mascherina sul viso. Esistono molti tipi di mascherina, ciascuno con modalità di applicazione diverse.</p>
	<p>Sistema la parte sul naso. Una volta messa in posizione sulla testa e sul viso ricordati di adattare la porzione flessibile del bordo (stringinaso) superiore della mascherina intorno al naso.</p>
	<p>Sistema la mascherina sul viso e sotto il mento. Una volta indossata, sistemala per assicurarti che copra naso e bocca e che il bordo inferiore sia sotto il mento.</p>
TOGLIERE LA MASCHERINA MEDICA	
	<p>Ricordati di lavare le mani prima di rimuovere la mascherina. Nel caso indossassi dei guanti, rimuovili, lava le mani e infine toglì la mascherina.</p>
	<p>Rimuovi la mascherina con cautela. Togli la mascherina toccando solamente i lacci, gli elastici o le fasce. Evita di toccare la parte anteriore della mascherina.</p>
	<p>Butta la mascherina rispettando le norme di sicurezza. La mascherina deve essere sostituita se di danneggiata, diventa umida o si sporca. Quando la togli gettala immediatamente nei contenitori messi a disposizione dell'azienda. A casa, in linea con le disposizioni dell'Istituto Superiore della Sanità, mettila in un sacchetto richiudibile e gettala nei rifiuti indifferenziati/secchi.</p> <p>Dopo aver tolto la mascherina lavati sempre le mani.</p>



	INTEGRAZIONE AL Documento di Valutazione del Rischio Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Revisione	02
		Data	Sett 21
		Pag - 52 -	
<i>Scheda di Valutazione</i>	MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO COVID 19		

ALLEGATO 5:

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS – COV-2 NELLE SCUOLE

	INTEGRAZIONE AL Documento di Valutazione del Rischio Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Revisione	02
		Data	Sett 21
		Pag - 53 -	
<i>Scheda di Valutazione</i>	MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO COVID 19		

ALLEGATO 6:

**DOCUMENTO INAIL “GESTIONE DELLE
OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E
SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE
SCOLASTICHE” ed. 2020**

	INTEGRAZIONE AL Documento di Valutazione del Rischio Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Revisione	02
		Data	Sett 21
		Pag - 54 -	
<i>Scheda di Valutazione</i>	MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO COVID 19		

ALLEGATO 7:
RAPPORTO ISS COVID-19 • N. 12/2021

RSPP ING. FRANCO

	INTEGRAZIONE AL Documento di Valutazione del Rischio Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Revisione	02
		Data	Sett 21
		Pag - 55 -	
<i>Scheda di Valutazione</i>	MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO COVID 19		

ALLEGATO 8:
AUTOCERTIFICAZIONE INGRESSO A SCUOLA
DI PERSONALE INTERNO

RSPP ING. FRANCO

	INTEGRAZIONE AL Documento di Valutazione del Rischio Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Revisione	02
		Data	Sett 21
		Pag - 56 -	
Scheda di Valutazione	MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO COVID 19		

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 del D.P.R. 28 /12/ 2000, n. 445 – esente da bollo Art. 37 del D.P.R. 28 /12/2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a, Cognome Nome

..... Luogo di nascita

Data di nascita Documento di riconoscimento

Ruolo..... (docente, personale non docente, altro)

nell'accesso presso l'Istituto Scolastico

consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle sanzioni penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), sotto la propria responsabilità dichiara quanto segue:

- di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni precedenti;
- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 7-14gg salvo diversa indicazione USCA;
- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 7-14gg salvo diversa indicazione USCA;

Lo scrivente dichiara inoltre, in accordo alle norme sopracitate, che ove dovesse presentarsi anche uno solo dei tre punti sopra esplicitati sarà cura e responsabilità dello stesso informare tempestivamente il dirigente scolastico.

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlati con l'emergenza pandemica del SARS CoV 2.

Luogo e data.....

Firma leggibile

.....

(ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITA')

	INTEGRAZIONE AL Documento di Valutazione del Rischio Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Revisione	02
		Data	Sett 21
		Pag - 57 -	
<i>Scheda di Valutazione</i>	MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO COVID 19		

ALLEGATO 9:
REGISTRO INGRESSO A SCUOLA DI
PERSONALE ESTERNO

RSPP ING. FRANCO

TIMBRO SCUOLA

REGISTRO DEI VISITATORI AMMESSI AI PLESSI

